

Stralcio dello Statuto

Art. 22. - Comitato Direttivo Centrale: composizione e durata

Il Comitato Direttivo Centrale è organo deliberante permanente dell'azione associativa, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale.

Esso dura in carica quattro anni ed è composto da trentasei membri eletti dall'Assemblea Generale. Fa anche parte del Comitato Direttivo Centrale il Presidente della Sezione autonoma magistrati a riposo, che ha voto deliberativo solo nelle materie riflettenti gli interessi specifici dei magistrati a riposo.

I componenti del C.D.C. che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono di diritto dalla carica.

Art. 23. - Elezioni del Comitato Direttivo Centrale - Sistema

Il Comitato Direttivo Centrale è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati-concorrenti.

L'assegnazione dei seggi fra le lista concorrenti è effettuata in ragione proporzionale.

Art. 24. - Convocazione dei comizi elettorali

Il Comitato Direttivo Centrale indice le elezioni per la sua rinnovazione e stabilisce per le votazioni i giorni consecutivi di domenica, lunedì e martedì immediatamente successivi alla scadenza del primo biennio dall'insediamento del Consiglio Superiore della Magistratura in carica. La indizione deve avvenire almeno quaranta giorni prima dalla data di inizio delle operazioni di voto. Il Comitato Direttivo contemporaneamente nomina l'ufficio elettorale centrale di cinque componenti i quali eleggono nel loro seno un Presidente ed un Segretario e s'insediano nella Segreteria generale dell'Associazione tre giorni prima della data d'inizio delle votazioni.

Entro la domenica precedente la data d'inizio delle operazioni di voto le Giunte Sezionali nominano gli uffici elettorali sezionali e sottosezionali di tre componenti ciascuno compreso il presidente eletto a norma del comma precedente, i quali sovrintendono alle operazioni di voto presso le sezioni e le sottosezioni.

Quando non sia possibile, per scioglimento anticipato del Comitato o per altra causa procedere ai sensi del primo comma del presente articolo, le elezioni sono indette entro quindici giorni dal verificarsi della causa che ne abbia determinato la necessità e l'inizio delle operazioni di voto è fissato per non prima del quarantesimo giorno e non dopo il cinquantesimo giorno successivi.

Art. 25. - Liste dei candidati

Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentasei, pari a quello dei seggi da attribuire.

Nella composizione di ogni lista deve - a pena di inammissibilità - essere garantita la presenza paritaria di genere, ossia il 50% per ciascun genere, ed in caso di numero dispari di candidature una differenza di candidature tra i due generi uguale a uno.

Ogni candidato non può presentarsi in più di una lista e deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura con firma autenticata dal Presidente della Sezione di appartenenza.

La lista deve essere presentata da almeno cento soci. Nessun socio può presentare più di una lista. Anche le firme dei presentatori devono recare l'autenticazione del Presidente delle rispettive sezioni di appartenenza.

Non si può ricoprire la carica di componente del C.D.C. per più di due volte consecutive.

Art. 26. - Modalità di presentazione delle liste

Ciascuna lista, accompagnata dall'elenco dei presentatori e dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, nonché dell'eventuale designazione da parte di questi ultimi della persona, autorizzata a nominare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali, deve essere depositata presso la Segreteria generale entro il ventesimo giorno precedente a quello d'inizio delle votazioni. Può essere inviata anche a mezzo di plico raccomandato, da pervenire entro lo stesso termine alla predetta Segreteria.

Verificata la regolarità delle liste presentate, la Segreteria generale attribuisce a ciascuna di esse un numero progressivo di contrassegno, secondo l'ordine di presentazione.

Scaduto il termine di cui sopra, la Segreteria generale provvede immediatamente a far stampare le schede occorrenti per la votazione, che debbono contenere per esteso le varie liste concorrenti con i rispettivi numeri di contrassegno e debbono recare in calce a ciascuna lista cinque righe in bianco per l'espressione dei voti di preferenza.

La stessa Segreteria provvede a far stampare i manifesti contenenti le liste in gara, da affiggere nelle sale di votazione e nelle loro immediate adiacenze. All'uopo trasmette a tutte le sezioni e sottosezioni i manifesti e le schede necessari alla votazione almeno tre giorni prima dalla data d'inizio delle operazioni relative: cura inoltre che sia consegnato, entro lo stesso termine, il certificato elettorale a ciascun socio.

Art. 27. - Modalità della votazione

Dalle ore 9 del terzo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, l'Ufficio elettorale, nominato ai sensi dell'art. 24, provvede alla verifica dell'adempimento degli incumbenti di cui all'articolo che precede da parte della Segreteria generale. Nello stesso termine sono designati i rappresentanti di lista, in numero di uno per ciascuna.

Nel giorno precedente quello di inizio delle operazioni di voto, gli uffici elettorali sezionali e sottosezionali s'insediano nelle sale di votazione, ove curano la predisposizione delle misure necessarie ad assicurare la segretezza del voto; procedono alla vidimazione delle schede e ricevono le eventuali designazioni dei rappresentanti di lista, uno per ciascuna.

Le operazioni di voto si svolgono dalle ore nove alle tredici dei giorni stabiliti: i componenti dei vari uffici di votazione sono responsabili della segretezza del voto. Ciascun socio può votare in uno qualsiasi degli uffici sezionali e sottosezionali, indipendentemente dall'appartenenza, purché munito del certificato elettorale - che l'ufficio ritira dopo la votazione - e purché non soggetto alla misura della sospensione di cui all'art. 8, 1° comma. Ogni elettore può votare per una sola lista, apponendo un segno di croce in un apposito spazio accanto alla lista prescelta e può, inoltre, esprimere la propria preferenza a non più di cinque candidati compresi nella lista medesima scrivendo il nome e cognome oppure i rispettivi numeri, con cui essi sono distinti, nelle righe in bianco.

Sono nulli i voti di preferenza che eccedono il numero di cinque, nonché quelli espressi a favore di candidati non compresi nella lista votata.

I rappresentanti di lista possono assistere a tutte le operazioni degli uffici cui sono addetti e possono far inserire nei relativi verbali eventuali osservazioni e reclami.

Art. 28. - Operazioni degli uffici elettorali sezionali e sottosezionali

Esaurite le operazioni di votazione, gli uffici elettorali sottosezionali trasmettono immediatamente, mediante corriere oppure in plico postale raccomandato, all'ufficio elettorale sezionale le schede votate, l'elenco dei votanti con i certificati elettorali, il verbale delle operazioni e i relativi allegati.

L'ufficio elettorale sezionale, verifica la corrispondenza del numero delle schede votate nelle sottosezioni col numero dei votanti, imbussola le schede nell'urna dell'ufficio sezionale mescolandole opportunamente. Dopo l'imbussolamento di tutte le schede di tutte le sottosezioni, procede allo scrutinio. Dopo di che trasmette immediatamente, mediante corriere oppure in plico postale raccomandato, all'ufficio elettorale centrale il verbale delle operazioni contenente i risultati dello scrutinio, le tabelle di scrutinio, le schede votate, l'elenco dei votanti con i certificati elettorali e gli eventuali reclami.

Art. 29. - Operazioni dell'ufficio elettorale centrale

L'ufficio elettorale centrale, esaminati gli eventuali reclami, effettua i riepiloghi dei voti riportati da ciascuna lista in campo nazionale e di quelli riportati da ciascun candidato.

Quindi procede alla distribuzione dei seggi disponibili fra le varie liste concorrenti in proporzione dei voti da ciascuna riportati, trascurando gli eventuali resti. Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di suffragi (voti di lista più voti di preferenza), con il correttivo per il quale vengono comunque considerati eletti nella misura del 30%, fino al completamento degli eletti di ogni lista, i candidati di ciascun genere che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi. A parità di voti è preferito il candidato più anziano.

I seggi eventualmente residuati, dopo la distribuzione proporzionale di cui sopra, sono attribuiti facendo applicazione del meccanismo correttivo di cui al secondo periodo del secondo comma, ai candidati primi esclusi delle liste che abbiano riportato i resti maggiori.

Art. 30. - Attribuzioni del C.D.C. Il Comitato Direttivo Centrale:

- elegge con voto segreto il Presidente dell'Associazione e la Giunta Esecutiva Centrale;
- conferisce all'unanimità il titolo di socio d'onore di cui al 2° comma dell'art. 4;
- delibera su tutto ciò che inerisce all'azione associativa, uniformandosi alle decisioni della Assemblea Generale;
- impartisce le direttive alla Giunta Esecutiva Centrale per lo svolgimento dell'attività associativa;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali predisposti dalla Giunta Esecutiva Centrale;
- delibera la convocazione dell'Assemblea Generale, sia in sede ordinaria che straordinaria;
- indice le elezioni per la nomina del Comitato Direttivo Centrale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
- provvede in materia disciplinare a norma dell'art. 11;
- organizza i Congressi nazionali a scopo di studio;
- vota le mozioni di sfiducia alla Giunta Esecutiva Centrale;
- nomina il Comitato di redazione del giornale «La Magistratura», il tesoriere, eventuali segretari, assumendo anche impiegati retribuiti;
- costituisce le Commissioni Permanenti di Studio;
- indice referendum tra i soci per voto segreto, con carattere consultivo su questioni d'interesse generale; il referendum deve essere indetto entro 40 giorni, quando ne facciano richiesta scritta trecento soci;
- determina l'importo del contributo sociale annuo dovuto dagli associati, nonché la tassa di iscrizione;
- provvede ad ogni altro incumbente ad esso devoluto dalle norme del presente Statuto;
- nomina, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, nella prima seduta, i componenti del Collegio dei Probiviri e di quello dei Revisori, scegliendoli tra tutti i soci e preferibilmente tra i componenti di precedenti C.D.C., pure se collocati a riposo.

Art. 31. - Convocazione del Comitato Direttivo Centrale

Il Comitato Direttivo Centrale è convocato dal Presidente dell'Associazione.

Esso deve riunirsi, per la prima volta, su convocazione del Presidente uscente, entro quindici giorni dalle elezioni, per procedere alla verifica della regolarità dei titoli dei suoi componenti ed all'elezione del Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale, del Direttore del giornale e degli altri componenti della Giunta Esecutiva, nonché del Tesoriere.

Successivamente, il Comitato Direttivo Centrale si riunisce in Roma ogni tre mesi. Inoltre il Presidente può convocarlo tutte le volte che lo ritiene opportuno e deve convocarlo quando lo chiedono almeno sei dei suoi componenti, per una data non successiva ai venti giorni dalla richiesta. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno diciotto componenti oltre il Presidente. Il Comitato Direttivo Centrale delibera a maggioranza di voti, salvo i casi previsti dall'art. 11 comma terzo, dall'art. 15 comma terzo e dall'art. 42 ultimo comma.

In ogni riunione esso elegge un Presidente di seduta. E' data facoltà di intervenire alle riunioni del Comitato Direttivo Centrale con voto consultivo al Presidente o in sua vece al delegato di ciascuna Sezione distrettuale.

All'uopo sarà cura della Segreteria generale di comunicare a tutte le Sezioni la data della riunione e l'ordine del giorno del Comitato Direttivo Centrale entro dieci giorni dalla convocazione. Inoltre copia del verbale di ogni seduta del Comitato Direttivo Centrale deve essere trasmessa, a cura del Segretario Generale ad ogni Sezione nel termine di dieci giorni per essere tenuta a disposizione dei soci. Se l'Assemblea Generale approva la mozione di sfiducia al Comitato Direttivo Centrale, questo s'intende immediatamente dimissionario e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data delle nuove elezioni fissate nella mozione.

Art. 32. - Giunta Esecutiva Centrale

La Giunta Esecutiva Centrale è composta dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale, dal Direttore del giornale e da altri quattro membri. Tutti i componenti devono essere scelti fra i membri del Comitato Direttivo Centrale. La Giunta resta in carica per tutta la durata del Comitato Direttivo Centrale che la ha eletta, salvo il caso di cui all'art. 36. E' sciolta di diritto, quando l'Assemblea Generale approva la mozione di sfiducia al Comitato Direttivo Centrale. La Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Essa delibera a maggioranza di voti.